



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 7

Oggetto:

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.

Questo giorno **sedici** del mese di **febbraio duemiladiciotto** alle ore **20:30** nella **SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE**. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **BELTRAME BRUNO** e l'assistenza del Segretario **MASSIMILIANO SPAGNUOLO**.

Fatto l'appello risultano:

BELTRAME BRUNO	P	CRACCO DANILO	P
ZALTRON CHIARA	P	ROSSI ALBERTO	P
FABRIS MATTEO	P	RIZZOTTO GAETANO	P
CENGHIALTA REMO	P	FAGO MIRANDA	P
RODIGHIERO GIUSEPPE	P	TAMIOZZO BARBARA	A
DE PERON SILVIA	P	RENATO CERON	P
Stenco Alessandra	P		

Presenti n. 12, Assenti 1

L'Assessore al Bilancio Giuseppe Rodighiero ad illustrare il punto n. 6 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto *"TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018"*.

Al termine dell'intervento dell'Assessore al Bilancio, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali.

Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

A) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal comma 14, lett. a), della Legge 208/2015, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

B) il comma 669 della predetta Legge, così come modificato dal comma 14, lett. b) della L. 208/2015, stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

C) i commi 675 e 676 stabiliscono che la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

D) ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. L'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

E) l'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014 ha aggiunto al predetto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.

F) il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al comma 676;

G) il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Vista la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce le seguenti novità alla disciplina della TASI:

- comma 14 lett. a): esenzione per unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 14, lett. d): nel caso di unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, diverso rispetto al titolare del diritto reale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- comma 14, lett. c): i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- comma 28: per l'anno 2017, per gli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata nel 2016;
- comma 14, lett. e): nuovo termine perentorio per invio deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo, è fissato al 14 Ottobre per la sua pubblicazione entro il 28 Ottobre;
- comma 21, 22, 23 e 24: a decorrere dal 2016 la stima degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle categorie D ed E è effettuata tramite stima diretta, del suolo e delle costruzioni, escluso i macchinari, i congegni e le attrezzature (imbullonati);
- comma 54: ridotta al 75% dell'importo determinato in base all'aliquota stabilita dal Comune, l'imposta da versare a titolo di TASI per gli immobili locati a canone concordato;
- **Vista** la legge di Bilancio 2018, che nel modificare l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016, per il quale *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, [...], o il dissesto [...]”* proroga anche al 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;
- ;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 24.02.2017 di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2017, con la quale si confermava l'aliquota del 2,5 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale e l'aliquota pari a zero per tutte le altre tipologie di immobili;

Preso atto che, sulla base delle scelte adottate dall'Ente, l'applicazione delle TASI per l'anno 2017 si riduce ai seguenti casi:

- a) unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, solo ed esclusivamente se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato che, giusta riserva di legge, il gettito TASI previsto per l'anno in corso, derivante dalla conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2018, è quantificato in euro 10.000,00;

Appurato che il mancato gettito derivante dall'esenzione TASI sull'abitazione principale, verrà compensato da apposite risorse statali stanziare nel Fondo Solidarietà Comunale (FSC);

Dato atto che anche per l'anno 2018 necessita indicare i servizi indivisibili da coprire con il gettito TASI;

Dato atto che per il 2018 il servizio indivisibile da coprire è il seguente nella parziale misura seguente:

SERVIZIO	IMPORTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPORTO ANNO 2018	100.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPORTO COPERTO DALLA TASI	10.000,00

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2017, precisando che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono assoggettate limitatamente ed esclusivamente alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

PRESUPPOSTO		ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze della stessa, solo ed esclusivamente di categorie catastali A/1 (<i>Abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>Abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici</i>); • Anziani in istituti di ricovero: si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, solo ed esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed eventuale pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • Coniuge separato: casa coniugale solo ed esclusivamente di categoria A/1, A/8 e A/9, e pertinenze della stessa, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • Cooperative edilizie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, solo ed esclusivamente di categoria A/1, A/8 e A/9; • Personale Forze Armate: unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, solo ed esclusivamente di categoria A/1, A/8 e A/9, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 	<p>Per rendite catastali Da 0 (= Zero) a 300 euro (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 250 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 310)</p> <p style="text-align: center;">Aliquota: ZERO per mille (=TASI non dovuta)</p> <p>Per rendite catastali da 301 a 450 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 400 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 460)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 100 <p>Per rendite catastali da 451 a 550 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 500 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 560)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 70 <p>Per rendite catastali da 551 a 700 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 650 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 710)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 40 <p>Per rendite catastali superiori a 700 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 650 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 710)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • NESSUNA DETRAZIONE
	<p>UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E RELATIVE PERTINENZE (fra le quali -a titolo esemplificativo- rientrano le abitazioni date in locazione o le abitazioni date in comodato a figli o a genitori o le seconde case tenute a disposizione)</p>	<p>Aliquota: 0 (=zero) permille</p>

BANCHE: fabbricati D5=Banche	Aliquota: 0 (=zero) permille (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 permille)
AREE FABBRICABILI:	Aliquota: 0 (=zero) permille (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 permille)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	Aliquota: 1,0 permille
TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DAI PRESUPPOSTI SUELENCATI quali (a titolo esemplificativo): A/10 Uffici C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini C/6 Garage C7 Tettoie (<i>che non siano pertinenze</i>) C/3 Laboratori D/1 Opifici D/2 Alberghi D/6 Edifici per lo sport D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni Altri	Aliquota: 0 (=zero) permille
TERRENI AGRICOLI	ESCLUSI ai sensi dell'art. 2 lettera f) del D.L. 06/03/2014, n. 16.
PERCENTUALE PER L'INQUILINO O IL SOGGETTO DETENTORE Ai sensi del comma 681 della Legge 143/2013 (<i>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</i>), la percentuale è fissata come a lato:	20%

Richiamati

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- il Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000 (*Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione: Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*)

Visto il Regolamento comunale sulla Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 21/05/2014, in particolare la sezione relativa alla TASI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Chiara Zaltron, Matteo Fabris, Remo Cenghialta, Giuseppe Rodighiero, Silvia De Peron, Alessandra Stenco, Danilo Cracco, Alberto Rossi, Gaetano Rizzotto, Miranda Fago, Renato Ceron);

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2018, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote della TASI (componente TASI della IUC Imposta Unica Comunale):

PRESUPPOSTO	ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
--------------------	-----------------------------------

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

	<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze della stessa, solo ed esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1 (<i>Abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>Abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici</i>) • Anziani in istituti di ricovero: si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, solo ed esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed eventuale pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • Coniuge separato: casa coniugale solo ed esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • Cooperative edilizie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, solo ed esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; • Personale Forze Armate: unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, solo ed esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 	<p>Per rendite catastali da 0 (= Zero) a 300 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 250 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 310) Aliquota: ZERO per mille (=TASI non dovuta)</p> <p>Per rendite catastali da 301 a 450 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 400 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 460) <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 100 </p> <p>Per rendite catastali da 451 a 550 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 500 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 560) <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 70 </p> <p>Per rendite catastali da 551 a 700 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 650 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 710) <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • DETRAZIONE: Euro 40 </p> <p>Per rendite catastali superiori a 700 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 650 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 710) <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota: 2,5 per mille • NESSUNA DETRAZIONE </p>
<p>UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E RELATIVE PERTINENZE (fra le quali -a titolo esemplificativo- rientrano le abitazioni date in locazione o le abitazioni date in comodato a figli o a genitori o le seconde case tenute a disposizione)</p>	<p>Aliquota: 0 (=zero) permille</p>	
<p>BANCHE: fabbricati D5=Banche</p>	<p>Aliquota: 0 (=zero) permille (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 permille)</p>	
<p>AREE FABBRICABILI:</p>	<p>Aliquota: 0 (=zero) permille (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 permille)</p>	

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	Aliquota: 1,0 permille
TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DAI PRESUPPOSTI SUELENCATI quali (a titolo esemplificativo): A/10 Uffici C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini C/6 Garage C7 Tettoie (<i>che non siano pertinenze</i>) C/3 Laboratori D/1 Opifici D/2 Alberghi D/6 Edifici per lo sport D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni Altri	Aliquota: 0 (=zero) permille
TERRENI AGRICOLI	ESCLUSI ai sensi del DL ai sensi dell'art. 2 lettera f) del D.L. 06/03/2014, n. 16.
PERCENTUALE PER L'INQUILINO O IL SOGGETTO DETENTORE Ai sensi del comma 681 della Legge 143/2013 (<i>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</i>), la percentuale è fissata come a lato:	20%

2. di dare atto che il gettito della TASI è stimato in circa Euro 10.000,00;
3. Di dare atto che per il 2018 il servizio indivisibile da coprire è il seguente nella parziale misura seguente:

SERVIZIO	IMPORTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPORTO ANNO 2018	100.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPORTO COPERTO DALLA TASI	10.000,00

5. di trasmettere al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine previsto dal comma 14, lett. e) della L. 208/2015, per il tramite del portale apposito, le aliquote approvate con il presente atto;

6. di redigere la seguente Tabella TASI riepilogativa semplificata resa in questa sede ai soli fini illustrativi di sintesi per utilità di consultazione del lettore / contribuente dando atto, al contempo, che il valore normativo vincolante è invece disposto dalla Tabella di cui al Punto n.1 del presente dispositivo:

ALIQUOTE TASI ANNO 2018

PRESUPPOSTO		ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Abitazione principale Casa di Lusso <i>(Abitazioni di tipo signorile) , A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)</i>	Per rendite catastali superiori a 700 euro: (In caso di possesso di abitazione e pertinenza, il limite (superato il quale, scatta lo scaglione di minore detrazione) è costituito dalla somma fra la rendita dell'abitazione e la rendita della pertinenza). Es.: abitazione rendita euro 650 e pertinenza rendita euro 60: il valore da considerare è di euro 710) Aliquota: 2,5 permille NESSUNA DETRAZIONE
UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E RELATIVE PERTINENZE		Aliquota: 0 (=zero) permille
BANCHE: fabbricati D5=Banche		Aliquota: 0 (=zero) permille
AREE FABBRICABILI:		Aliquota: 0 (=zero) permille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011		Aliquota: 1 (=uno) permille
TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DAI PRESUPPOSTI SUELENCATI		Aliquota: 0 (=zero) permille
TERRENI AGRICOLI		ESCLUSI ai sensi del DL ai sensi dell'art. 2 lettera f) del D.L. 06/03/2014, n. 16.
PERCENTUALE PER L'INQUILINO O IL SOGGETTO DETENTORE		20%

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Chiara Zaltron, Matteo Fabris, Remo Cenghialta, Giuseppe Rodighiero, Silvia De Peron, Alessandra Stenco, Danilo Cracco, Alberto Rossi, Gaetano Rizzotto, Miranda Fago, Renato Ceron);

D I C H I A R A

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Parere in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
SPAGNUOLO

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 22-02-018

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO